

## **Sintesi della tipologia dei contratti che è possibile stipulare nel campo dei trasporti di merci**

### **1. Contratto di trasporto**

Il vettore, con il contratto di trasporto, contrae tutte le responsabilità che discendono dall'esecuzione del mandato, inclusa la responsabilità per perdite ed avarie causate alle merci trasportate, a norma dell'art. 1693 c.c.

### **2. Contratto di subtrasporto**

Con il contratto di subtrasporto, il vettore che conclude il contratto di trasporto con il mittente, fa eseguire il contratto da un altro vettore.

Il primo vettore risponde verso il mittente dell'intera esecuzione del contratto, ed assume la figura del mittente, contraendone gli obblighi ed i diritti, verso il subvettore.

Quest'ultimo contrae tutte le responsabilità del vettore verso il primo, e non risponde dell'esecuzione del contratto verso il mittente.

I consorzi e le cooperative iscritti nella sezione speciale dell'Albo degli autotrasportatori, anche se non hanno la disponibilità di mezzi propri, possono concludere contratti di trasporto a tutti gli effetti ed i loro soci assumono, in questo caso, la figura di subvettori dei consorzi o delle cooperative stesse.

I consorzi e le cooperative non iscritti nella sezione speciale suddetta, non possono concludere contratti di trasporto, non potendo assumere la veste del vettore. In questo caso, i contratti possono essere conclusi esclusivamente tra i soci ed i mittenti.

### **3. Contratto di appalto trasporti**

Con il contratto di appalto trasporti il vettore si obbliga, con organizzazione e gestione a proprio rischio, ad eseguire per conto del mittente, una serie di trasporti aventi disciplina unitaria.

Una molteplicità di trasporti, che siano eseguiti senza disciplina unitaria, e senza obbligo del vettore di rispondere a tutte le domande del mittente, non costituisce un contratto di appalto di trasporti.

Di regola, con il contratto di appalto trasporti, il vettore si obbliga ad eseguire anche operazioni accessorie e complementari.

Nell'esecuzione dei servizi il vettore contrae tutte le responsabilità previste dall'art. 1693 e segg. c.c., e per questa ragione, il calcolo dei costi e delle tariffe deve essere eseguito caso per caso, pur sempre tenendo presente la regola generale per determinare il costo di esercizio degli autoveicoli.

Il contratto di appalto ha necessariamente, come tale, un apprezzabile margine di rischio che il vettore deve valutare.

Va da sé che il vettore può valersi di subvettori per l'esecuzione del contratto, salvo che ciò non sia espressamente vietato dal mittente.

Il contratto di appalto può essere concluso ed eseguito esclusivamente da un vettore che abbia organizzazione di uomini e mezzi adeguata al volume dei traffici previsti dal contratto.

### **4. Contratti di trasporto e spedizione**

Non si distinguono dai contratti specificati nei punti precedenti, ma possono essere conclusi ed eseguiti esclusivamente da imprese che siano iscritte nell'albo nazionale degli autotrasportatori e nell'elenco autorizzato degli spedizionieri.

Questo contratto si rende necessario quando il vettore deve eseguire, oltre al mero trasporto, quelle operazioni accessorie e complementari che costituiscono la tipica attività di spedizione.

## **5. Contratto di spedizione**

Il contratto di mera spedizione è quello che uno spedizioniere, iscritto nell'elenco autorizzato degli spedizionieri, conclude in nome proprio e per conto del suo mandatario.

Oggetto del contratto di spedizione è esclusivamente un atto giuridico e non è un contratto per l'esecuzione di un'opera.

Lo spedizioniere non risponde dell'esecuzione del contratto e delle responsabilità del vettore, che deve rispondere esclusivamente verso il mittente.

Lo spedizioniere compie il proprio mandato con la conclusione de contratto di trasporto e risponde esclusivamente del compimento di tale mandato.